SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 12 MAGGIO 1971[1]

Andreas Reinarz
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 55-70

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Tramutamento e promozione — Sono sullo stesso piano — Differenza di grado fra i candidati — Non è un elemento decisivo per la scelta dell'autorità competente*
   (Statuto del personale, art. 29)

2. *Dipendenti — Assunzione — Riorganizzazione degli uffici in seguito al trattato di fusione — Retrocessione consensuale — Diritto dell'interessato di essere assegnato in via preferenziale ad un posto corrispondente al suo grado — Applicazione rigida*
   (Regolamento del Consiglio n. 259/68, art. 8)

1. L'art. 29 dello statuto del personale pone il tramutamento sullo stesso piano della promozione e quindi la differenza di grado fra i candidati non costituisce di per sé un criterio decisivo per la scelta che deve effettuare l'autorità amministrativa competente.
2. L'art. 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 259/68 deroga al principio dell'uguaglianza fra candidati promovibili e tramutabili, e non può quindi essere applicato — in considerazione tanto del suo scopo preciso, quanto del suo carattere eccezionale — in casi diversi da quelli espressamente contemplati.

Nella causa 55-70

ANDREAS REINARZ, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tourneppe (Belgio), con l'avv. A. J. Hammerstein, del foro di Maastricht, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. A. Elvinger, 84, Grand'rue,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, assistito dal sig.

1 — Lingua processuale: olandese.

H. Ph. Visser't Hooft, membro dell'ufficio legale della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico, sig. E. Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento 17 giugno 1970, con cui la Commissione ha nominato il sig. Dousset direttore presso la Direzione generale Trasporti,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Trabucchi (relatore), presidente di Sezione; P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue:

Il ricorrente, che era stato assunto dalla CECA nel 1952, nel 1959 veniva nominato direttore (Prezzi e condizioni di trasporto) presso la Direzione generale Trasporti della Commissione CEE. Con provvedimento 20 marzo 1968, adottato in occasione della riorganizzazione degli uffici in seguito alla fusione degli esecutivi, il Reinarz veniva nominato consigliere principale in via provvisoria, indi, il 26 giugno 1968, veniva dispensato dal servizio a norma dell'art. 4 del regolamento 259/68, con effetto dal 1° ottobre seguente. In esito ad un ricorso proposto il 29 luglio 1968 (causa 17-68) la Corte, con sentenza 6 maggio 1969 (Racc. XV, pag. 63) annullava i provvedimenti 20 marzo e 26 giugno 1968 sopra menzionati.

Nelle more del giudizio, avendo saputo, il 25 febbraio 1969, che il sig. Dousset era stato promosso direttore presso la Direzione generale Trasporti con provvedimento 15 gennaio 1969, il 14 maggio il Reinarz presentava un reclamo contro detto provvedimento. Il 18 giugno 1969, in ossequio alla sentenza 6 maggio 1969, la Commissione lo reintegrava al grado A/2 con effetto dal 1° ottobre 1968 e lo assegnava al posto, di nuova creazione,

di consigliere principale presso la Direzione generale Trasporti.

In esito ad un ricorso introdotto dal Reinarz il 26 settembre 1969 avverso, fra l'altro, il provvedimento 18 giugno 1969, con cui era stato nominato consigliere principale, come pure la nomina del Dousset a direttore per l'Armonizzazione, la coordinazione ed il regime finanziario delle infrastrutture (nomina avvenuta il 15 gennaio 1969) la Corte, con sentenza 13 maggio 1970 (causa 46-69; Racc. XVI, pag. 273 e segg.) dichiarava irricevibile la domanda proposta avverso il provvedimento 18 giugno 1969, e annullava la nomina del Dousset. L'annullamento era motivato essenzialmente dal fatto che la Commissione aveva provveduto alla nomina senza disporre di un elemento di valutazione rilevante in quanto, col sopra menzionato provvedimento 26 giugno 1968, aveva impedito al Reinarz di presentare la propria candidatura al posto al quale il Dousset era stato nominato.

Con comunicazione 28 maggio 1970, la Commissione invitava a presentare nuove candidature al punto in questione e, nella riunione del 17 giugno 1970, decideva di nominare nuovamente il Dousset capo della direzione di cui trattasi. Il presente ricorso, proposto l'11 settembre 1970, previo reclamo alla Commissione, è diretto contro quest'ultimo provvedimento.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 4 marzo 1971.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1° aprile 1971.

II — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare radicalmente nullo o, quanto meno, annullare il provvedimento, di data ignota, con cui la Commissione ha nominato il sig. Dousset direttore presso la Direzione generale Trasporti.
2. Porre a carico della Commissione le spese sostenute dal ricorrente.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

— Respingere il ricorso proposto dal sig. Reinarz;

— statuire sulle spese come di diritto.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

Prima censura

Il *ricorrente* fa carico alla Commissione di aver violato gli artt. 7, n. 1, e 27, 3° comma, dello statuto, attribuendo eccessiva importanza al criterio dell'equa ripartizione geografica dei posti di direttore presso la Direzione generale Trasporti, a detrimento dell'interesse del servizio.

I fatti accertati dalla Corte nelle due sentenze precedenti rendono manifesto il preciso intento della Commissione di attribuire il posto di cui trattasi a un direttore di nazionalità francese. Questo intento ha trovato espressione non solo nei provvedimenti già annullati, ma anche nel provvedimento di cui è causa.

La convenuta non si rende conto del fatto che il provvedimento impugnato costituisce in sostanza la ripetizione di un atto illegittimo e che, ciò posto, ad essa incombe di provare che la seconda nomina del Dousset è stata fatta anzitutto nell'interesse del servizio.

Dal verbale della riunione del 17 giugno 1970 si desume che la Commissione ha esaminato le note caratteristiche dei candidati di grado A 3 sotto l'aspetto della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio, ma non ch'essa abbia proceduto allo stesso esame per quanto riguarda i candidati di grado A 2. Inoltre, i documenti del 12 e 16 giugno 1970 mostrano che la Commissione ave-

va ricevuto solo quattro atti di candidatura, benché nel verbale si parli di sei candidati. Il ricorrente ne inferisce che due atti di candidatura non sono stati presi in esame dalla Commissione, il che corrobora il suo assunto secondo cui la Commissione considerava la nomina del Dousset come decisa in anticipo.

Il ricorrente rileva infine che il posto da lui attualmente occupato, le cui mansioni sono inversamente proporzionali alla cura con cui la Commissione le ha descritte, è stato dichiarato vacante solo dopo che la sentenza 6 maggio 1969 aveva obbligato la Commissione a riassumere il ricorrente e ad assegnargli un posto di grado A 2. Se questo posto fosse stato creato per obiettive esigenze del servizio, la Commissione avrebbe provveduto già prima a coprirlo. È quindi a causa del peso determinante attribuito alla ripartizione geografica in seno alla Direzione generale Trasporti che la Commissione si è rifiutata di procedere al tramutamento del ricorrente, benché fosse una soluzione logica e nell'interesse del servizio. Le conseguenze finanziarie e di bilancio di questo modo di procedere della Commissione confermano la fondatezza di questa censura.

La *convenuta* ribatte che, nell'adottare il provvedimento impugnato, essa ha avuto presente unicamente l'interesse del servizio, senza affatto tener conto del criterio dell'equilibrio geografico. All'argomento del ricorrente secondo cui il Dousset aveva un grado inferiore al suo e quindi non si potrebbe parlare di scelta fra candidati dalle qualifiche press'a poco uguali, la convenuta oppone che, agli effetti di una nomina, le qualifiche non si possono determinare unicamente in base al grado, posto che l'art. 29 dello statuto non attribuisca affatto la precedenza al tramutamento rispetto alla promozione.

Contro la tesi del ricorrente, secondo cui il posto da lui occupato sarebbe una sinecura, la convenuta sostiene che la descrizione delle funzioni ad esso relative indica viceversa un campo d'attività molto ampio.

Il ragionamento del ricorrente parte da una confusione tra provvedimenti di diversa natura e senza alcun rapporto fra loro: da un lato, i provvedimenti relativi alla riorganizzazione degli uffici e, dall'altro, quelli destinati alla copertura di un posto divenuto vacante in seguito.

Non esiste alcun rapporto periodico riguardante il ricorrente giacché, a norma dell'art. 33 dello statuto del personale, detto rapporto non viene compilato per i dipendenti di grado A 2. Dal verbale della riunione 17 giugno 1970 della Commissione si desume tuttavia che sono stati presi in considerazione tutti i candidati. Il fatto che il documento 12 giugno 1970 menzioni solo quattro atti di candidatura è dovuto ad un banale errore di copiatura, dovuto al titolo del documento stesso, in cui è detto «copertura di un posto A 3 vacante presso la Direzione generale Affari sociali», posto per il quale sono state effettivamente presentate quattro candidature.

Seconda censura

Il *ricorrente* sostiene che il provvedimento impugnato è nullo giacché non risulta che la Commissone abbia tenuto conto della sentenza 13 maggio 1970 e 6 maggio 1969, né in particolare dei criteri ivi sanciti, criteri secondo i quali, nelle speciali circostanze determinate dal trattato di fusione, la conservazione della carriera deve prevalere sulla ripartizione geografica più ampia possibile e, in secondo luogo, il dipendente può legittimamente preferire un posto ad un altro.

L'estratto del verbale della riunione 17 giugno 1970 della Commissione non contiene alcuna indicazione circa i precedenti della pratica e in particolare non menziona le due sentenze né i criteri ivi sanciti. La motivazione del provvedimento impugnato non possiede quindi i requisiti minimi prescritti per l'atto di nomina di un dipendente della Commissione.

La *convenuta* si stupisce di questo assunto del ricorrente.

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria, gli atti di nomina non vanno motivati. Dal provvedimento impugnato si desume inoltre che la convenuta

ha per forza tenuto conto della sentenza 46-69.

Terza censura

Il *ricorrente* sostiene che il diritto di precedenza sancito dall'art. 8, n. 2, del regolamento 259/68, secondo il quale il dipendente può essere tramutato a qualsiasi posto del suo grado che si renda disponibile, si applica pure al dipendente che, in occasione della fusione, è stato assegnato ad un posto corrispondente al suo grado.

Nel sostenere che il ricorrente va equiparato ad un dipendente riguardo al quale non è previsto alcun provvedimento basato sull'art. 4 del regolamento 259/68, la convenuta perde di vista il fatto ch'essa non era più libera di scegliere fra questa disposizione e l'art. 8. La Corte, coll'affermare che le mansioni di direttore o di consigliere speciale corrispondono allo stesso grado, non si è pronunziata sul diritto di precedenza che il ricorrente ritiene gli spetti secondo lo spirito degli artt. 4 e 8 del regolamento 259/68.

La *convenuta* ribatte che la situazione del ricorrente è del tutto diversa da quella per la quale l'art. 8 del regolamento 259/68 ha previsto una compensazione sotto forma di diritto di precedenza.

Questa precedenza costituisce un'eccezione temporanea al principio dell'uguaglianza dei candidati promovibili o tramutabili ed ha un senso solo in caso di declassamento. L'analogia che il ricorrente pretende di ravvisare tra la sua situazione e l'ipotesi di cui all'art. 8 è in contrasto con la sentenza 46-69, nella quale è detto che la differenza fra le attribuzioni rispettive del direttore e del consigliere principale non è in contrasto col principio dell'equivalenza fra grado e posto.

Quarta censura

Il *ricorrente* assume che il provvedimento impugnato è in contrasto con un principio generale di sana amministrazione secondo il quale un organo amministrativo è tenuto a riparare, nei limiti del possibile, l'illecito o l'omissione che abbia per avventura commesso.

La Corte non deve valutare l'interesse del servizio, ma accertare se la convenuta si sia valsa in modo ragionevole del suo potere discrezionale.

La *convenuta* oppone che l'assunto del ricorrente equivale a sostituire la valutazione della Corte e quella della Commissione.

Essa non vede perché, qualora la scelta di un dipendente sia conforme all'interesse del servizio, essa dovrebbe dare la preferenza alla nomina del ricorrente, in nome della giustizia e della ragione. Così pure, non comprende perché dovrebbe ritenersi giusta e ragionevole la nomina del ricorrente, di fronte ai provvedimenti da essa anteriormente adottati onde provvedere alla copertura del posto di cui trattasi.

In diritto

1 Con atto depositato l'11 settembre 1970, il ricorrente ha chiesto alla Corte di «dichiarare nullo o, quanto meno, annullare, il provvedimento, di data ignota, con cui la Commissione ha nominato il sig. Dousset direttore presso la Direzione generale Trasporti».

Sulla prima censura

2/3 Il ricorrente sostiene che l'atto impugnato viola gli artt. 7, n. 1, e 27, 3° comma, dello statuo del personale e non tiene conto dei principi posti

dalla sentenza 6 maggio 1969 (causa 17-68), in quanto è informato unicamente al desiderio della Commissione di mantenere l'equilibrio nella ripartizione geografica dei posti di direttore in seno alla Direzione generale Trasporti, senza riguardo per l'interesse del servizio. Il ricorrente adduce a sostegno anzitutto il fatto di essersi già trovato al grado A 2, mentre il dipendente prescelto per il posto di direttore di cui al provvedimento impugnato aveva un grado inferiore.

4/5 L'art. 29 dello statuto pone il tramutamento sullo stesso piano della promozione e quindi la differenza di grado fra i candidati non costituisce di per sé un criterio decisivo. A differenza del caso risolto con la sopra menzionata sentenza 6 maggio 1969, nulla prova che il provvedimento impugnato sia stato determinato da considerazioni relative alla nazionalità dei dipendenti.

6 Il ricorrente sostiene ancora che dal verbale della riunione 17 giugno 1970 della Commissione si desume che questa ha esaminato solo le qualifiche dei candidati di grado A 3 che inoltre i documenti 12 e 16 giugno 1970, relativi allo stesso concorso, menzionano quattro candidature anziché sei effettivamente presentate, il che va considerato come un indizio del fatto che la decisione di nominare il Dousset era stata presa in anticipo.

7/8 Benché, in occasione di questo concorso, la Commissione non disponesse di un rapporto periodico riguardante il ricorrente — giacché un rapporto del genere non viene compilato per i dipendenti di gradi A 2 — dal verbale della riunione sopra menzionata, nella quale è stato adottato il provvedimento impugnato, si desume tuttavia che la Commissione ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo di tutti i candidati, ivi compresi quelli già inquadrati al grado A 2. La censura è quindi infondata.

Sulla senconda censura

9 Il ricorrente deduce il mezzo di violazione di forme essenziali, sostenendo che dal provvedimento impugnato non risulta se la Commissione abbia tenuto conto della sentenza 6 maggio 1969 e 13 maggio 1970, relative alle azioni anteriormente esperite dal Reinarz.

10/12 Il solo obbligo imposto alla convenuta dal trattato era quello di uniformarsi alle sentenze, il che è pacifico sia avvenuto. Non era invece affatto necessario farne menzione nel provvedimento impugnato. La censura è quindi infondata.

Sulla terza censura

13 Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 259/68, dal quale si dovrebbe inferire il diritto del ricorrente di essere assegnato in via preferenziale al posto di cui trattasi.

14/17 Detta disposizione recita: «Il funzionario oggetto di una decisione presa conformemente al § 1, 2° comma, conserva il suo grado, nonché tutti i diritti ad esso connessi. Ha diritto di precedenza per essere assegnato a qualsiasi impiego corrispondente al suo grado che dovesse diventare vacante o che dovesse essere creato, purché egli possegga i requisiti richiesti per l'impiego in parola». Questa disposizione, intesa ad offrire un compenso al dipendente il quale, a norma dell'art. 8, n. 1, sia stato assegnato ad un posto corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella cui appartiene il suo grado, deroga al principio dell'uguaglianza dei candidati promuovibili e non può quindi essere applicata — in considerazione tanto del suo scopo preciso, quanto del suo carattere eccezionale — in casi diversi da quelli espressamente contemplati. Il ricorrente, essendo stato assegnato ad un posto corrispondente al suo grado, non può fruire di detta disposizione. La censura è quindi infondata.

Sulla quarta censura

18 Il ricorrente sostiene che l'atto impugnato è in contrasto con un principio generale di sana amministrazione, il quale impone all'autorità amministrativa di riparare, nei limiti del possibile, l'illecito o l'omissione da essa eventualmente commessa.

19/21 La nomina del Dousset, in data 15 gennaio 1969, era stata annullata per il fatto che la Commissione, quando l'aveva decisa, non disponeva di tutti gli elementi di giudizio di cui avrebbe potuto tener conto se, con la dispensa dal servizio del ricorrente in data 26 giugno 1968 — dispensa annullata dalla sentenza 6 maggio 1969 — non avesse illegittimamente impedito al ricorrente di presentare la candidatura al posto al quale il Dousset era stato nominato. Organizzando un nuovo concorso per coprire il posto di cui trattasi e dando quindi al ricorrente la possibilità di presentare la sua candidatura, la Commissione ha fatto tutto quanto era necessario per eliminare il vizio di procedura accertato dalla Corte. La censura è quindi infondata.

Sulle spese

22/24 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti i trattati istitutivi delle Comunità europee,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 7, 27, 29 e 91,
visto il regolamento del Consiglio n. 259/68, in ispecie l'art. 8,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

Trabucchi Pescatore Kutscher

Così pronunziato a Lussemburgo all'udienza pubblica del 12 maggio 1971.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi